



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste*

Modalità attuative delle disposizioni per la digitalizzazione degli adempimenti in materia di registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 3-bis, comma 1 del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella Legge n. 101/2024.

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo schedario viticolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste*

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 238 del 2016, concernente lo schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo;

VISTO l'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale del 1° marzo 2021, n. 99707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile 2021 "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alla definizione del fascicolo aziendale, nonché l'allegato A che stabilisce, tra l'altro, la coerenza tra l'occupazione del suolo definita nel piano di coltivazione aziendale e lo schedario viticolo;

VISTO il decreto ministeriale n. 93849 del 28/02/2022 recante le disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2019, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che, il medesimo articolo 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geospaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;

CONSIDERATO che l'articolo 3-bis (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli) comma 1 del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella Legge n. 101/2024 stabilisce che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti;

SENTITE le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola;

DECRETA

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l'attuazione del collegamento tra lo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste*

Art. 2

*Collegamento tra schedario
viticolo e registro*

1. Il collegamento di cui al precedente articolo 1, comma 1, realizza le seguenti finalità:
 - a) assicurare la coerenza tra la designazione delle uve in entrata così come riportate nel registro dematerializzato dei prodotti viticoli con quanto risultante nello schedario viticolo;
 - b) consentire di individuare direttamente nel registro dematerializzato dei prodotti viticoli la proprietà delle uve in entrata e la relativa rivendicazione produttiva di cui all'articolo 37 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
 - c) assicurare il controllo delle produzioni per unità di superficie in coerenza con le dichiarazioni di produzione e vendemmia.

Art. 3

*Dati di scambio tra
schedario e registro*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, il collegamento rende disponibile nei registri dematerializzati le informazioni previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, ricavate dallo schedario viticolo, con particolare riguardo a:
 - Identificativo della parcella viticola/Unità vitata;
 - Superficie viticola indicata in metri quadri;
 - Identificativo del conduttore;
 - Varietà;
 - Caratteristiche dell'impianto vitato;
 - Destinazione produttiva;
 - Denominazione/menzione DO-IG;
 - Rivendicazione produttiva.

Art. 4

Uffici competenti e disposizioni attuative

1. Le attività tecniche e informatiche strumentali, necessarie alla creazione del collegamento di cui al presente decreto, sono realizzate dalla Direzione Generale AGEBIL d'intesa con la Direzione Generale TERR del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché con l'ausilio degli altri uffici competenti.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste*

2. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le specifiche tecniche per lo scambio dei dati tra il registro telematico e lo schedario viticolo, al fine di semplificare e automatizzare i dovuti adempimenti.
3. Il medesimo decreto di cui al comma precedente stabilisce il necessario periodo di sperimentazione delle funzionalità del sistema.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)